



CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE PERIODICA DELL'AREA
GIOCHI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO.**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) Z3A1DEFC4F

Importo presunto dell'appalto: € 1.200,00 oltre IVA

CAPITOLATO D'ONERI

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

a) L'appalto ha per oggetto il servizio l'ispezione, manutenzione ordinaria e certificazione delle attrezzature ludiche esistenti nell'area ludica attrezzata, posta all'interno del Parco mediceo di Pratolino nel pieno rispetto della Norma Italiana UNI EN 1176, che consta delle seguenti fasi:

1) Ispezione: dovrà essere mirata a verificare e accertare il livello complessivo della sicurezza delle attrezzature, delle fondazioni e delle superfici, per rilevare gli effetti degli agenti atmosferici, effetti di corrosione o altre variazioni del livello di sicurezza dell'attrezzatura. Dovrà essere anche verificato il rispetto alla Norma Italiana UNI EN 1176 in merito alla installazione delle strutture esistenti: spazi liberi e aree di caduta, aree di sicurezza, accessibilità, intrappolamenti.

2) Manutenzione ordinaria che consisterà indicativamente in:

- Riparazione giochi bimbi compresa sostituzione di parte lignee e/o metalliche;
- Serraggio bulloneria attrezzature ludiche e verifica snodi altalene;
- Trattamento conservativo giochi bimbi;
- Messa a norma di attrezzature vetuste;
- Opere edili necessarie alla conservazione e sicurezza delle attrezzature esistenti (nuovi basamenti, battuti per posa pavimentazioni in gomma, etc.);
- Sostituzione di piastrelle in gomma antitrauma usurate e vetuste;
- Rimozione e smaltimento giochi vetusti;
- Pulitura scritte vandaliche su arredi e murature;
- Realizzazione e rimozione recinzioni temporanee di cantiere;
- Lavaggio a fondo aree giochi bimbi (attrezzature + pavimentazione);

Tutti i ricambi utilizzati dovranno essere originali forniti dalla ditta produttrice della relativa attrezzatura ludica, al fine della validità delle certificazioni di conformità alla vigente normativa sulla sicurezza dei parchi gioco.

3) Certificazione: al termine delle operazioni summenzionate dovrà essere rilasciata certificazione attestante il buono stato delle singole parti e dell'area complessiva.

ART.2 – MODALITÀ E REQUISITI DEL SERVIZIO

a) Le obbligazioni che formano oggetto dell'appalto comprendono la fornitura dei prodotti indicati nella Lettera invito e nella documentazione di gara oltrechè nel presente Capitolato. Sono a carico del fornitore le spese di trasporto, imballaggio, carico, scarico del materiale. Saranno a carico dell'aggiudicatario le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto o alla non correttezza, rispetto all'ordine, del servizio effettuato.

b) L'impresa aggiudicataria è tenuta a:

1. completare l'esecuzione del servizio entro **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno dell'ordine;

2. compilare eventuali schede, moduli o formulari (anche online) richiesti per far valere le condizioni di garanzia dei diversi prodotti, previa verifica con l'Amministrazione dei dati necessari alla compilazione;

3. consegnare la documentazione comprovante l'eventuale acquisizione di particolari diritti di garanzia (quali, ad esempio, estensioni di garanzia oltre la durata minima di legge, ecc.);

c) Al fine di consentire all'Amministrazione il pronto accertamento dello svolgimento del servizio e dello stato degli ordini in corso, l'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare un recapito telefonico attivo dal lunedì al venerdì compresi, esclusi i giorni festivi, una casella di posta elettronica (sempre attiva), che assicurino una celere reperibilità.

d) Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara. Tutti i prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto. Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza. Il prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono, comunque, avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

e) L'operatore economico aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la conformità dei prodotti alle normative o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori. In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun prodotto, i prodotti che verranno forniti dovranno rispettare:

- la disciplina del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

- la disciplina del D.lgs. 3 febbraio 1997 n.52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

- la disciplina del D.lgs. 14 marzo 2003, n.65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

f) L'operatore economico aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione della Stazione appaltante la garanzia e l'assistenza che sono fornite dal produttore o da terzi a ciò deputati sul prodotto.

ART.3 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

a) La prestazione avrà decorrenza dalla data dell'ordine emesso successivamente alla intervenuta aggiudicazione, sino alla concorrenza dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'ART.16 – Risoluzione del contratto e recesso.

b) L'Impresa appaltatrice rimarrà vincolata alla propria offerta per tutto il periodo sopraindicato ai sensi degli artt. 1329 ("Proposta Irrevocabile") e 1331 ("Opzione") del Codice Civile.

c) L'importo dell'appalto - come determinato nell'offerta presentata dall'Impresa risultata aggiudicataria secondo il criterio del prezzo più basso - è comprensivo di ogni onere dovuto all'Impresa sulla base delle norme in vigore, ed in particolare compresi tutti i costi di eventuali oneri accessori. Il suddetto importo è comprensivo dei costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna del materiale e quant'altro sarà necessario alla fornitura.

d) La Direzione si riserva la facoltà di dare esecuzione al servizio anche nelle more della stipula del contratto qualora lo richiedessero motivate ragioni d'urgenza;

e) La durata del contratto è stimata in 10 giorni.

f) La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa, ed è pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 26 ottobre 1972, n. 633) nella misura vigente al momento del pagamento.

g) All'aggiudicatario sarà corrisposto il pagamento in un'unica soluzione in riferimento alla fornitura effettivamente eseguita, come risultante da apposito documento di trasporto. La fattura andrà trasmessa nella modalità elettronica.

h) Il concessionario, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, e riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita il relativo Codice identificativo gara (CIG).

ART.4 – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

a) Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di servizio sarà stipulato in forma privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

b) La sottoscrizione del presente capitolato da parte del fornitore equivale ad accettazione delle clausole ivi contenute e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.

c) Restano a carico dell'aggiudicatario gli oneri connessi all'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuti ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e ribadito in ultimo dalla Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate - da corrispondersi mediante utilizzo di bollettino F23, compilato secondo le indicazioni che saranno a suo tempo fornite dall'Amministrazione

ART. 5– REFERENTE PER LA STAZIONE APPALTANTE E PER LA DITTA

a) Per la Stazione Appaltante il referente per il presente affidamento è il Dr. Agr. Matteo Vannella della UO Parco medico di Pratolino della Città metropolitana di Firenze, telefono 0554080723 e mail: matteo.vannella@cittametropolitana.fi.it.

b) La ditta affidataria è tenuta ad individuare e comunicare all'Amministrazione il proprio Responsabile organizzativo, a cui spetterà il coordinamento e la direzione di tutte le attività previste dal contratto. La Città Metropolitana farà riferimento ai soggetti indicati per l'esecuzione del contratto.

ART. 6 - SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

a) Il fornitore si impegna a garantire l'esecuzione del servizio e la consegna dei beni oggetto dell'affidamento entro i termini indicati all'art. 2 del presente Capitolato.

b) La sede di svolgimento del servizio e consegna dei beni è all'indirizzo del Parco Mediceo di Pratolino, in via fiorentina 276 Loc. Pratolino 50036 Vaglia (FI).

c) Gli orari e modalità di consegna devono essere necessariamente concordati in anticipo con il referente per la Stazione appaltante.

ART.7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

a) Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Città Metropolitana di Firenze e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – consultabili all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazionetrasparente-2> nelle sezioni “Personale” e “Disposizioni Generali”. La violazione da parte del contraente (e dei suoi collaboratori) del Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente la violazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

b) L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.

c) L'Impresa è altresì obbligata al rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. con particolare riferimento all'informazione e alla formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'Impresa dovrà quindi provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

d) L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente Capitolato, determina la risoluzione del contratto.

e) La prestazione oggetto dell'appalto dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un

comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

f) Nel rimettere la propria offerta il fornitore accetta di farsi carico di tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura dei beni, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

g) Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni legislative incluse quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'ente o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

ART.8 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

a) L'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016;

b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

1. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

2. dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..

c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.

d) L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto:

1. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell'appalto;

2. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi *b) c) e d)* del presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.

f) Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

g) Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

h) Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma e) l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.

i) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

ART.9 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

a) L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio e della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

ART.10 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

a) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

b) L'impresa aggiudicataria assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

c) Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

ART.11 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

a) L'Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa nulla possa eccepire, di far effettuare da propri incaricati, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sulle consegne/attivazioni effettuate, al fine di accertare che la prestazione oggetto dell'appalto avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato, nonché di eseguire eventuali prove di funzionamento e di accertamento delle qualità dei prodotti forniti.

b) Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'Impresa dalle responsabilità di cui al presente Capitolato.

c) L'impresa che durante l'esecuzione della fornitura dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami.

d) Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

e) Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.12 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI

a) E' assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, ad altra impresa delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b) I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso l'Amministrazione possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21/01/1991, n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla Stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

ART.13 – DUVRI E COSTI SICUREZZA

a) Per l'espletamento del servizio in oggetto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza: pertanto, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Conseguentemente, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) risultano pari a zero euro.

ART.14 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI – SOSPENSIONE

a) L'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al presente appalto, corrisponderà all'Appaltatore le somme dovute, dietro rimessa di fattura per ogni ordine;

b) Le fatture, la cui emissione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, dovranno essere intestate alla Città Metropolitana di Firenze, Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale, Via Cavour n. 1, 50129 Firenze – C.F.80016450480. Il benestare alla fatturazione verrà comunicato via PEC all'aggiudicatario, a seguito di invio, da parte di quest'ultimo, dell'elenco riepilogativo degli interventi effettuati. Gli estremi per il pagamento (conto corrente bancario o postale) dovranno essere indicati dall'appaltatore al momento dell'offerta, nel rispetto delle prescrizioni della L. 136/2010 s.m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

c) Ogni fattura dovrà riportare l'indicazione del CIG/CUP, del buono d'ordine e degli estremi dell'impegno (come indicati dall'Amministrazione), nonché del benestare alla fatturazione; dovrà inoltre riportare la descrizione delle prestazioni e delle modalità di pagamento. Le fatture eventualmente emesse in assenza del benestare dell'Amministrazione, ovvero prive delle indicazioni di cui sopra, non produrranno alcun effetto giuridico nei confronti

dell'Amministrazione, e verranno immediatamente restituite con contestuale richiesta di emissione di nota di credito per l'intero ammontare.

d) I corrispettivi saranno liquidati a seguito delle verifiche d'uso e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture al Protocollo Generale della Città Metropolitana.

e) La stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione, fino a quando l'Impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

f) La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a tre (3) mesi dal momento della relativa notifica all'Impresa a mezzo di Posta elettronica Certificata, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre (3) mesi senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

g) Per le sospensioni dei pagamenti contemplate nel presente Capitolato l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo ad interessi e risarcimento di danni.

h) Si fa menzione, infine, delle Commissioni bancarie applicate dall'Ente Tesoriere, con decorrenza 01/01/2016, sui bonifici bancari disposti dall'Amministrazione: per mandati su Filiali dell'Ente Tesoriere UNICREDIT spa, il costo Euro/mandato è pari a zero; per mandati su altri Istituti, il costo Euro/mandato è pari ad Euro 2,50.

ART.15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

a) Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. quando l'Amministrazione e l'Impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;

2. sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;

3. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; resta salvo, per l'Amministrazione, l'ulteriore diritto al risarcimento danni;

4. fallimento dell'Impresa, ad eccezione delle ipotesi di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa;

5. cessione dell'azienda, ove l'Amministrazione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;

6. qualora le transazioni siano eseguite in assenza di bonifico bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero degli altri documenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., del D.Lgs n. 187 del 12/11/2000 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18/11/2010;

7. negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa.

b) L'Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni di fornitura effettuate.

c) Visto il riordino istituzionale che interessa l'Ente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'appalto, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC. In tali casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni effettuate, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

d) Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

ART.16 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE E RECESSO

a) La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.

b) L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma a) sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, ovvero via posta elettronica certificata (PEC).

c) Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della prestazione di fornitura l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione, salvo risarcimento del danno.

ART.17 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO

a) Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma e), il pagamento del valore della prestazione eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, ovvero via posta elettronica certificata (PEC).

b) Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui all'ART.16 – Risoluzione del contratto e recesso a) punti 2, 4, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente delle prestazioni, in danno dell'impresa inadempiente.

c) L'affidamento può avvenire con procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

d) L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma a) del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, delle prestazioni affidate, e degli importi relativi.

e) All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Città Metropolitana rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa inadempiente.

f) L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

g) Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore la stazione appaltante si riserva anche la facoltà di aggiudicare le prestazioni oggetto di appalto alla ditta che segue in graduatoria.

ART.18 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE

a) Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.

b) La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

c) Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi a) a) e b) b), l'Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 19 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

a) Quando sorgono contestazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

b) Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

c) Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del Responsabile del Procedimento, la definizione della controversia spetta al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale.

d) Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Firenze.

ART.20 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

a) Tutte le comunicazioni dell'Amministrazione all'aggiudicatario verranno inoltrate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato, in sede di partecipazione alla procedura di RdO, nel modulo di attestazione di conto corrente dedicato. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'eventuale cambiamento di indirizzo di PEC. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione di tale cambiamento.

ART.21 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003

a) Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che:

1. i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
2. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che l'Impresa che intende presentare offerta ed aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
3. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura o nella decadenza dall'aggiudicazione;
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia;
6. soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile il Legale rappresentante della Ditta dichiara di aver ben letto, di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui agli ART.2 – Modalità e requisiti della FORNITURA, ART.4 – Stipula contratto e spese contrattuali, ART.7 – Obblighi a carico dell'appaltatore, ART.8 – Obblighi nei confronti del personale, ART.9 – Responsabilità dell'appaltatore, ART.12 – Cessione contratto e crediti, ART.14 – Penalità: fattispecie e modalità di applicazione, ART.15 – Corrispettivo – pagamenti – sospensione pagamenti, ART.16 – Risoluzione del contratto e recesso ART.17 – Modalità di risoluzione e recesso, ART.18 – Effetti della risoluzione – esecuzione d'ufficio, ART.19 – Variazione o modifica della ragione sociale ditta aggiudicataria e ART.20 – Definizione controversie – foro competente del presente Capitolato d'oneri.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/CE, al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R. n. 38/2007, al Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.